



AUTOCERTIFICAZIONE DEL PROPRIETARIO PER IMPIANTI ELETTRICI PRIMA DEL 1990

Oggetto: Autocertificazione per gli impianti costruiti prima dell'entrata in vigore della legge 46/90 in base all'art 5, paragrafo 8 del D.P.R n° 447/1991

Con il decreto ministeriale 37 del 2008 (DM 37/8), entrato in vigore il 27 marzo, è possibile certificare il proprio impianto elettrico di casa nonostante non si abbia la documentazione specifica. È infatti possibile sostituire questa documentazione, (dichiarazione di conformità) per case, industrie, uffici e immobili in generale costruiti prima del 27/03/2008, con un'altra detta: (DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA ALLE NORME) o più comunemente CHIAMATA DIRI.

La DIRI omologa a tutti gli effetti l'impianto elettrico. art. 7 comma 6 del DM 37/2008 nuova normativa di riferimento (erroneamente chiamata nuova legge 46/90). Come lo stesso articolo recita, la DIRI deve essere rilasciata da tecnico abilitato, e non sempre l'elettricista è figura tecnica abilitata.

IMPORTANTE!!!!!!

Quando ci si rivolge a qualcuno per farci fare la DIRI è molto importante verificare che si tratti di una impresa o di un professionista che ricada esattamente nelle specifiche dell' articolo 7 comma 6 del DM 37/08 , pena l'annullamento del certificato stesso. Il certificato elettrico, di cui si parla tanto ora, altri non è che la dichiarazione di conformità, che l'elettricista o impresa che ha fatto l'impianto, era tenuto obbligatoriamente a rilasciare già dal 1990. Esisteva infatti una legge, la famosa legge 46/90, fatta appunto nel 1990, adesso sostituita dal DM 37/08 , che imponeva di consegnare questa certificazione, subito dopo aver realizzato l'impianto.

Questo certificato, è nato per sanare situazioni particolari, tipo fallimento di imprese subito dopo la realizzazione dell'impianto elettrico, oppure per impianti realizzati prima del 1990. Ma di fatto in Italia le situazioni fuori norma sono più del 90%, con l'emanazione di questo decreto è diventato di fatto **OBBLIGATORIO** il possesso del certificato elettrico per impianti del proprio immobile. Tale certificato potrebbe essere richiesto dal notaio al momento del rogito, nel caso di una compravendita immobiliare. La richiesta può essere fatta dal notaio o compratore, che ha tutto il diritto di verificare che l'impianto elettrico sia a norma, pena il possibile annullamento del contratto di vendita. Il certificato elettrico può essere richiesto inoltre nel momento in cui si voglia modificare il proprio contratto di fornitura elettrica, per esempio da 3 kW a 6 kW, o nella futura previsione del mercato libero dell'energia, per passare da un ente fornitore ad un altro. E' molto importante essere sicuri che l'impianto dell'immobile abbia la certificazione elettrica, in quanto il proprietario è garante della sicurezza, ed a lui faranno capo gli eventuali procedimenti penali nel caso di danni a cose e a terzi. In qualsiasi grado di giudizio è di fondamentale importanza dimostrare che il proprietario dell'immobile abbia fatto certificare l'impianto, ciò lo tutela da eventuali responsabilità penali e civili. Un piccolo chiarimento è doveroso, la dichiarazione di conformità, e la DIRI (dichiarazione di rispondenza alle norme) sono due certificati diversi; la prima la rilascia l'elettricista iscritto all'albo degli artigiani, ma può essere fatta solo su un lavoro svolto da lui! , perché come dice la legge, lui certifica che il suo lavoro è stato fatto a regola d'arte. La DIRI, la può rilasciare solo un professionista abilitato con specifici requisiti come gli iscritti agli albi dei periti industriali o degli ingegneri che esercitano la professione da almeno 5 anni, o



responsabili tecnici con determinati titoli e studi, a tale proposito è molto importante leggere bene l'art .7 comma 6 del DM 37/2008 nuova normativa di riferimento. L'altra possibilità è quella di una autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà solo per gli impianti costruiti prima dell'entrata in vigore della legge 46/90 in base all'art 5, paragrafo 8 del D.P.R n° 447/1991)

Decreto del Presidente della Repubblica 6/12/1991 n.447 art 5 Installazione degli impianti paragrafo 8

Per l'adeguamento degli impianti già realizzati alla data di entrata in vigore della legge è consentita una suddivisione dei lavori in fasi operative purché l'adeguamento complessivo avvenga comunque nel triennio previsto dalla legge, vengano rispettati i principi di progettazione obbligatoria con riferimento alla globalità dei lavori e venga rilasciata per ciascuna fase la dichiarazione di conformità che ne attesti l'autonoma funzionalità e la sicurezza. Si considerano comunque adeguati gli impianti elettrici preesistenti che presentino i seguenti requisiti: sezionamento e protezione contro le sovracorrenti, posti all'origine dell'impianto, protezione contro i contatti diretti, protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.

Art. 7 - Dichiarazione di conformità - D.M. 37/2008

1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all'articolo 5.
2. Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.
3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all'articolo 5, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto.
4. La dichiarazione di conformità è rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici di cui all'articolo 3, comma 3, secondo il modello di cui all'allegato II del presente decreto.
5. Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II può essere modificato o integrato con decreto ministeriale per esigenze di aggiornamento di natura tecnica.



6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.